

FONDAZIONE VILLA GHIGI

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI A ESPERTI ESTERNI**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Ghigi
con delibera del 15 febbraio 2021**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e regole generali	3
Art. 2 - Presupposti	4
Art. 3 - Tipologie di contratti e di attività	4
Art. 4 - Responsabile del procedimento.....	4
Art. 5 - Avvio del procedimento	5
Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa	6
Art. 7 - Procedura comparativa	7
Art. 8 - Commissione di valutazione.....	8
Art. 9 - Affidamento diretto	11
Art. 10 - Affidamento dell'incarico e relativa disciplina	11
Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito.....	12
Art. 12 - Durata del contratto, rinnovo e proroga	12
Art. 13 - Conflitto di interessi	12
Art. 14 - Obblighi di conservazione, comunicazione e pubblicazione	13
Art. 15 - Approvazione e pubblicità del Regolamento e delle successive modifiche e/o integrazioni.....	13

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e regole generali

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti, le procedure e il regime di pubblicità per il conferimento di incarichi individuali, a persone fisiche esterne a FONDAZIONE VILLA GHIGI (di seguito semplicemente la FONDAZIONE), con contratti di lavoro autonomo e/o di natura professionale, anche occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in conformità alle prescrizioni dettate dalle normative vigenti in materia e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'art. 35, comma 3, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", di seguito D. Lgs. 165/2001).
2. Il presente Regolamento non si applica:
 - ai contratti di lavoro subordinato;
 - agli affidamenti che ricadono nel campo applicativo del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "Codice dei contratti pubblici", di seguito D. Lgs. 50/2016), ivi compresi i servizi di cui all'Allegato IX del Codice, tra i quali rientrano i servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice. Tali affidamenti sono disciplinati dal "*Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e procedura semplificata per la gestione delle spese minute*", approvato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE con separata delibera.
3. Il presente Regolamento si applica anche agli affidamenti dei servizi legali esclusi dal campo applicativo del D. Lgs. 50/2016, così come puntualmente elencati all'art. 17, comma 1, lettera d) dello stesso D. Lgs. 50/2016, tenendo conto delle peculiarità di tali servizi in conformità alle specifiche Linee guida approvate dall'ANAC e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità dettati dall'art. 4 D. Lgs. 50/2016.
4. I conferimenti degli incarichi di cui al presente Regolamento sono soggetti alle prescrizioni dettate dalle normative vigenti in materia e ai principi dettati dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. 165/2001, nonché agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 15-bis D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", di seguito D. Lgs. 33/2013).

ARTICOLO 2

Presupposti

1. Il conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo 1 può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) impossibilità di far fronte a specifiche esigenze della FONDAZIONE con il personale in servizio, per inesistenza della figura idonea allo svolgimento dell'incarico o per necessità di un supporto specialistico all'attività ordinaria;
 - b) corrispondenza tra l'oggetto della prestazione e le esigenze di funzionalità della FONDAZIONE. In particolare, l'oggetto deve essere conforme a obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - c) temporaneità e alta qualificazione della prestazione. Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'informatica;
 - d) preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della prestazione.

ARTICOLO 3

Tipologie di contratti e di attività

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono da considerarsi incarichi di consulenza o di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d'opera (artt. 2222-2228 del codice civile) o d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 del codice civile), secondo le seguenti tipologie:
 - incarichi di studio finalizzati alla soluzione di problemi tecnici, progettuali, scientifici, giuridico-amministrativi e similari;
 - incarichi di ricerca aventi ad oggetto attività assimilabili agli incarichi di studio ma basate sulla preventiva definizione di un programma da parte della FONDAZIONE;
 - incarichi di consulenza e di assistenza di alto contenuto tecnico/specialistico a supporto delle attività della FONDAZIONE;
 - incarichi di natura occasionale consistenti in una attività episodica e di breve durata, autonoma e senza vincolo di subordinazione.

ARTICOLO 4

Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è designato all'atto della emanazione della determina di cui al successivo articolo 5, comma 4.
2. Al Responsabile del procedimento è attribuita la facoltà di individuare un responsabile per l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5

Avvio del procedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, la FONDAZIONE procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi di cui al precedente articolo 3 mediante procedure comparative, pubblicizzate attraverso uno specifico avviso di selezione pubblicato sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Consulenti e collaboratori", e/o valutando eventuali ulteriori/diverse forme di pubblicità.
2. Ai fini dell'avvio della procedura, il soggetto che richiede la prestazione deve definire:
 - a) lo specifico fabbisogno e le ragioni della oggettiva impossibilità di soddisfare tale fabbisogno mediante l'utilizzo di risorse interne;
 - b) l'oggetto della prestazione, da individuarsi in modo circostanziato;
 - c) la durata, il luogo e le modalità di esecuzione della prestazione;
 - d) i requisiti tecnici e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - e) il compenso massimo stabilito, rispetto al quale ciascun concorrente indicherà il compenso richiesto.
3. I soggetti autorizzati a richiedere la prestazione sono individuati nel Direttore e nei Responsabili delle Unità Organizzative.
4. La richiesta è trasmessa alla Unità Organizzativa "Amministrazione", che provvede a redigere bozza della determina, contenente:
 - a) lo specifico fabbisogno, la professionalità richiesta e le ragioni della oggettiva impossibilità di soddisfare il fabbisogno individuato mediante l'utilizzo di risorse interne;
 - b) la compatibilità della spesa con le previsioni di competenza dell'anno di riferimento;
 - c) l'oggetto della prestazione, da individuarsi in modo circostanziato;
 - d) la durata, il luogo e le modalità di esecuzione della prestazione;
 - e) i requisiti tecnici e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

- f) il compenso massimo stabilito, rispetto al quale ciascun concorrente indicherà il compenso richiesto;
 - g) la tipologia contrattuale prescelta e le principali previsioni;
 - h) le modalità selettive previste (soli titoli o titoli e colloquio), nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione con indicazione dei punteggi massimi;
 - i) il Responsabile del procedimento e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - j) il soggetto deputato alla valutazione delle domande di partecipazione;
 - k) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione;
 - l) la richiesta di fare pervenire, unitamente alla domanda di partecipazione, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti;
 - m) ogni altra informazione o prescrizione ritenuta utile.
5. La determina deve essere sottoposta alla approvazione del soggetto titolare del potere di spesa.
6. Gli elementi di cui alle lettere da c) a m) del precedente comma 4 sono riportati nell'avviso di selezione di cui al precedente comma 1.
7. L'avviso resterà pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni, riducibili a 5 (cinque) per motivate ragioni di urgenza.

ARTICOLO 6

Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa

1. Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa:
- a) la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o la cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea o, per i cittadini di Paesi terzi, il possesso di regolare permesso di soggiorno o, comunque, la conformità alle norme che disciplinano la permanenza nel territorio dello Stato italiano;
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non essere sottoposto a procedimenti penali e/o non avere carichi penali pendenti e/o non avere riportato sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), anche non definitive, o decreti penali di condanna, anche non irrevocabili, fatti salvi i casi in cui il reato sia stato successivamente depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto;
 - d) non essere destinatario di misure di prevenzione;

- e) l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 e delle situazioni previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190");
 - f) il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - g) per i professionisti iscritti a ordini o albi, non avere riportato sanzioni disciplinari;
 - h) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
 - i) l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la FONDAZIONE;
 - j) il possesso di comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde da tale requisito in caso di stipulazione di contratti di consulenza e collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti a ordini o albi, da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'informatica e che svolgono attività altamente qualificate, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - k) non avere accettato negli ultimi 5 anni e non avere in corso incarichi di lavoro autonomo conferiti da terzi, pubblici o privati, contro la FONDAZIONE o in conflitto di interessi con la stessa;
 - l) l'impegno a non accettare incarichi di lavoro autonomo da parte di terzi, pubblici o privati, contro la FONDAZIONE o in conflitto di interessi con la stessa per tutta la durata di svolgimento degli incarichi eventualmente conferiti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda e permanere al momento del conferimento dell'incarico.
3. Qualora il candidato prescelto sia dipendente di una pubblica amministrazione il conferimento dell'incarico potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001.

ARTICOLO 7

Procedura comparativa

1. Le modalità di espletamento della procedura comparativa possono essere individuate tra le seguenti:
- a) avviso di selezione per soli titoli;

- b) avviso di selezione per titoli e colloquio.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera b), la valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio, sulla base dei criteri stabiliti nella determina di cui al precedente articolo 5, comma 4, e riportati nell'avviso di cui al precedente articolo 5, comma 1.
 3. La valutazione delle domande viene di norma effettuata da una commissione nominata in conformità a quanto disposto nel successivo articolo 8.
 4. Le domande di ammissione alla selezione, sottoscritte in calce dal candidato, devono essere redatte in carta semplice e recare in allegato copia di un documento di identità in corso di validità, il curriculum vitae, l'offerta e l'ulteriore documentazione indicata nell'avviso di cui al precedente articolo 5, comma 1.
 5. Ai fini della valutazione comparativa si terrà conto, in particolare:
 - a) della qualificazione professionale, con specifico riferimento allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
 - b) delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - c) di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività, laddove utile, nonché sul compenso stabilito nella determina di cui al precedente articolo 4, comma 4, e riportato nell'avviso di cui al precedente articolo 4, comma 1;
 - d) di ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività oggetto dell'incarico.
 6. Le sedute della commissione dedicate alla verifica della ammissibilità delle domande sono tenute in forma pubblica.
 7. L'esito della procedura verrà reso noto mediante pubblicazione nel sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Consulenti e collaboratori", e comunicazione personale al candidato prescelto.

ARTICOLO 8

Commissione di valutazione

- 1) La valutazione delle domande viene effettuata da una commissione composta, di norma, da tre membri competenti ed esperti nelle materie oggetto dell'avviso di selezione.
- 2) I componenti possono essere individuati nel Direttore e/o in altre risorse in forza alla FONDAZIONE, scelte nell'ambito dell'Unità Organizzativa interessata, e/o da uno o più soggetti esterni di comprovata professionalità nel settore di riferimento.
- 3) La nomina dei componenti della Commissione è effettuata dal soggetto titolare del potere di spesa in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 4) Non possono fare parte della Commissione:

- gli amministratori della FONDAZIONE e i soggetti che ricoprono posizioni di controllo all'interno della stessa, durante il periodo di svolgimento della carica o dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione;
- i soggetti che ricoprono cariche politiche o sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- i soggetti che hanno riportato sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), anche non definitive, per i seguenti reati, fatti salvi i casi in cui il reato sia stato successivamente depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto:
 - a) delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione di dette sostanze, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati nella precedente lettera a);
 - c) delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dall'articolo 2635 del codice civile;
 - d) delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'articolo 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

- i soggetti che hanno riportato sentenze penali definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatti salvi i casi in cui il reato sia stato successivamente depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto:
 - a) ad una pena complessivamente superiore a sei mesi di reclusione per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati sopra alla lettera c);
 - b) ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - i soggetti ai quali è stata applicata, anche con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la riabilitazione;
 - i soggetti che versano nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001;
 - i soggetti che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione dei atti dichiarati illegittimi;
 - i soggetti che versano in condizioni di conflitto di interessi, così come meglio precisate nel successivo articolo 9, rispetto ai candidati.
- 5) Al momento dell'insediamento della Commissione, presa anche visione dell'elenco dei candidati, i componenti rilasciano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione avente ad oggetto l'esclusione delle situazioni di cui al precedente comma 4.
 - 6) In caso di dimissioni o incompatibilità sopravvenuta di uno o più membri della Commissione, il soggetto titolare del potere di spesa provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.
 - 7) La Commissione opera nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 e con la presenza di tutti i suoi membri e nomina al proprio interno il Presidente. Ove necessario, in ragione delle molteplici competenze richieste, la Commissione può essere supportata da esperti esterni.
 - 8) Le sedute della Commissione sono verbalizzate.

ARTICOLO 9

Affidamento diretto

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento in via diretta costituisce una modalità del tutto eccezionale e può avvenire esclusivamente quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando sia stata espletata senza esito positivo la procedura comparativa di cui al precedente articolo 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, a patto che l'urgenza non dipenda da cause imputabili alla FONDAZIONE.

ARTICOLO 10

Affidamento dell'incarico e relativa disciplina

1. L'incarico viene conferito mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, sulla base di autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6, comma 1, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. L'incarico è conferito sotto la condizione della sussistenza e della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali richiesti, che verranno verificati a cura del Responsabile del procedimento. Nel contratto saranno comunque inserite specifiche clausole volte a prevedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti o qualora tali requisiti vengano meno, la risoluzione del contratto stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto stesso.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere:
 - a) le generalità complete del contraente;
 - b) la dettagliata descrizione dell'oggetto della prestazione;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo e le specifiche modalità di svolgimento della prestazione;
 - e) l'ammontare del compenso, gli oneri previdenziali e gli eventuali rimborsi spese e le modalità di corresponsione;
 - f) la definizione dei casi di risoluzione per inadempimento e la previsione delle relative penali;

- g) la clausola di presa visione e accettazione del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- h) il Foro competente in caso di controversie;
- i) le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 675/2016.

ARTICOLO 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per l'esecuzione del contratto ove designato, verifica il corretto svolgimento dell'incarico.
3. Fermo restando quanto previsto dal codice civile per le obbligazioni di mezzi, qualora le prestazioni fornite non risultino conformi a quanto previsto dal contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per l'esecuzione del contratto ove designato, lo segnala al soggetto titolare del potere di spesa, il quale può chiedere il corretto adempimento, eventualmente indicando un termine, ovvero risolvere il contratto per inadempimento.

ARTICOLO 12

Durata del contratto, rinnovo e proroga

1. La durata del contratto è strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione.
2. Il contratto non può essere rinnovato e può essere prorogato una sola volta, quando la FONDAZIONE ravvisi un motivato interesse funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato stipulato e per ritardi non imputabili all'incaricato.

ARTICOLO 13

Conflitto di interessi

1. Il Responsabile del procedimento e tutte le altre figure a qualunque titolo e per qualunque ragione coinvolte nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono tenute, in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, a darne immediata comunicazione scritta al Presidente e ad astenersi immediatamente da qualunque azione o atto connessi direttamente e/o indirettamente alla procedura che li vede coinvolti.
2. Qualora il conflitto di interessi riguardi il Presidente, questi si asterrà immediatamente da qualunque azione o atto connessi direttamente e/o indirettamente alla procedura che lo vede coinvolto e convocherà il Consiglio di Amministrazione.

3. Costituiscono situazioni tipiche di conflitto di interessi, in via esemplificativa e non esaustiva, l'adozione di decisioni o lo svolgimento/la partecipazione ad attività che possono coinvolgere interessi personali di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, (incluse pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici) del soggetto coinvolto, del coniuge, della parte di una unione civile, del convivente, di parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, di conviventi, di persone con cui il soggetto coinvolto abbia rapporti di frequentazione abituale o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero che possano coinvolgere interessi di qualunque natura, anche non patrimoniali, di soggetti o organizzazioni (società, associazioni anche non riconosciute, comitati, ecc.) di cui il diretto interessato sia tutore, curatore, amministratore di sostegno, amministratore, gerente, dirigente, procuratore o agente.

ARTICOLO 14

Obblighi di conservazione, comunicazione e pubblicazione

1. Gli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono conservati a cura della FONDAZIONE per un periodo pari a 10 anni, fatte salve disposizioni di legge e/o la pendenza di contenziosi che ne richiedano la conservazione per un tempo superiore.
2. Gli esiti delle procedure di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Consulenti e collaboratori", a cura del Responsabile del procedimento.

ARTICOLO 15

Approvazione e pubblicità del Regolamento e delle successive modifiche e/o integrazioni

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE con delibera in data 15 febbraio 2021, con vigore dal giorno successivo, e verrà pubblicato sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Consulenti e collaboratori", a cura del Presidente.
2. Le successive modifiche e/o integrazioni entreranno in vigore a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, ovvero nella diversa data indicata nella delibera di approvazione, e verranno pubblicate sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Consulenti e collaboratori", a cura del Presidente.